

REGOLAMENTO N. 227/66/CEE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1966****che proroga il regolamento n. 21/63/CEE recante deroga provvisoria
alle norme comuni di qualità per gli agrumi****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Considerando che le norme comuni di qualità per gli agrumi stabilite nel regolamento n. 64 ⁽²⁾ prescrivono al capitolo II, paragrafo B, lettera i, quarto trattino, che i frutti devono essere privi di odore estraneo, e al capitolo V, paragrafo B, secondo comma, che, se i frutti sono incartati, è obbligatorio l'uso di carta inodore ;

Considerando che in virtù della direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1966 ⁽³⁾, che modifica la direttiva del 5 novembre 1963 ⁽⁴⁾ relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana, gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 30 giugno 1967 le disposizioni legislative nazionali che disciplinano il trattamento alla superficie degli agrumi mediante il difenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio ; che le disposizioni vigenti in alcuni Stati membri autorizzano l'utilizzazione di tali conservativi per il trattamento alla superficie degli agrumi ai fini della loro conservazione ; che tale trattamento può trasmettere un odore estraneo ai prodotti così trattati, i quali non potrebbero pertanto essere ammessi all'importazione negli Stati membri senza derogare alle suindicate norme ;

Considerando che tale deroga era già stata prevista dal regolamento n. 21/63/CEE della Commissione del 7 marzo 1963 ⁽⁵⁾, applicabile fino al 31

dicembre 1965, in considerazione del fatto che la fase d'evoluzione allora raggiunta dalle tecniche di commercializzazione degli agrumi non consentiva di rinunciare immediatamente all'utilizzazione dei tre conservativi suddetti ; che lo stesso regolamento era inoltre giustificato dal fatto che l'utilizzazione di tali conservativi per il trattamento della carta in cui sono incartati gli agrumi era diffusa e ammessa dalla legislazione di alcuni Stati membri e che la fase d'evoluzione raggiunta dalle tecniche di commercializzazione non consentiva neppure di rinunciare immediatamente a tale procedimento ; per gli stessi motivi, si era provveduto, col regolamento n. 171/65/CEE della Commissione del 23 dicembre 1965 ⁽⁶⁾ ; che tali motivi rimangono validi attualmente dato, in particolare, che le tecniche di commercializzazione non hanno subito un'evoluzione in questo campo ; che è pertanto opportuno prorogare ancora per un certo periodo il regolamento n. 21/63/CEE ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo unico*

Il regolamento n. 21/63/CEE della Commissione, del 7 marzo 1963, recante deroga provvisoria alle norme comuni di qualità per gli agrumi, è prorogato fino al 30 giugno 1967.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GU n. 63 del 20. 7. 1962, pag. 1741/62.

⁽³⁾ GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3947/66.

⁽⁴⁾ GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

⁽⁵⁾ GU n. 40 del 13. 3. 1963, pag. 685/63.

⁽⁶⁾ GU n. 222 del 28. 12. 1965, pag. 3261/65.